



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO VENETO
(art. 2 L.n.340/1971)
TRIBUNALE DEL POPOLO VENETO
(L.n.881/1977 - art. 2 L.n.340/1971)

Il Presidente del Tribunale, accertata la correttezza del procedimento e la formazione della Giuria Popolare, nella causa avente verbale n.2 del 17/6/2006 di fogli 1, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa da ricorso di Franceschi Luciano, commerciante, rappresentato da sé stesso, elettivamente domiciliato in via Roma 56, Borgoricco PD Tel. 0495798283 email lombardo-veneto@libero.it

ATTORE

E

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova, Piazza Insurrezione 1/a Padova, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

E

Gestline Concessione PD, via Longhin 115 – Padova, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

MOTIVO DELLA CAUSA

Avverso il preteso “diritto camerale” della Camera di Commercio di PD

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore sostiene che il preteso “diritto camerale”, oltre a non corrispondere ad un servizio reso, non è una tassa prevista dal decreto di Autogoverno del 04/06/2000. Inoltre la Camera di Commercio (CCIAA) di PD non è un ente di Autogoverno e non rispettando la normativa vigente né esistendo una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno, il suo procedere costituisce estorsione e violazione di diritti protetti.

L'attore lamenta e documenta che a nulla è valsa l'attività di ricorso e di opposizione ai convenuti per vedere riconosciuti i suoi diritti, e che gli è stato negato anche il diritto umano di difendersi da solo. Inoltre su di lui incombe una minaccia di sequestro di beni funzionali alla sua attività lavorativa.

Pertanto, ritenendo che non sussista ragione alcuna per la richiesta del “diritto camerale”, l'attore chiede:

- 1) che sia dichiarato inesistente il diritto della CCIAA di PD perché non rispetta la normativa vigente né esiste una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno.
- 2) chiede sentenza di condanna quale estorsione del comportamento dei contumaci (associazione estorsiva per la Gestline) e che esso venga riconosciuto come violazione di diritti economici protetti dalla L.n.881/1977.
- 3) chiede risarcimento per danni morali e d'immagine pari a Euro 15.000

Il rappresentante d'ufficio della CCIAA PD sostiene che l'Italia è uno stato unitario e che il diritto nazionale

della Camera di Commercio va pagato.

Il rappresentante d'ufficio della Gestline sostiene che il suo difeso opera su concessione dello Stato secondo normativa vigente.

Il Tribunale del Popolo Veneto, in giuria Popolare, definitivamente pronunciando, fatta salva eventuale altra istanza, eccezione e difesa, così sentenza :

- 1) per la prima richiesta del ricorrente, richiamando la giurisprudenza del caso Life vs CCIAATV, in mancanza di una convenzione di servizio pubblico con l'Autogoverno del Popolo Veneto da parte della CCIAA di PD, la Corte dichiara nullo e illegittimo il “diritto camerale” in base al terzo paragrafo della sez “Abrogation de tase e inposte “ del decreto di Coordinamento per lo Stato Veneto del 4 giugno 2000 dell'Autogoverno del Popolo Veneto, e dichiara nulla la pretesa della CCIAA di PD
- 2) riconosce “esercizio abusivo di una funzione pubblica” il comportamento della CCIAA di PD e la condanna al pagamento all'attore di Euro 15.000 quale risarcimento
- 3) pur in considerazione che “chi tien el sacco gà responsabilità del furto”, che non è ammessa l'ignoranza della legge e che la responsabilità individuale è sempre ravvisabile, la Corte ritiene di non potersi esprimere sul comportamento della Gestline per carenza di prove .

Così deciso in Spresian (TV) , all'udienza del 17 giugno 2006

Firmato i Giurati

Il Presidente del Tribunale deposita in cancelleria il verbale dell'udienza e allega la pubblicazione della stessa in data 23/06/2006 che di esso costituirà parte integrante.

Riconosce alle parti il diritto di ricorso entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione. Ordina alle parti soccombenti di compensare interamente le spese del giudizio per Euro 1300 entro il 23 luglio 2006

FIRMATO

Il Presidente del Tribunale
Magistrato Veneto
Palmerini Loris